

B

**PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA REGIONE PUGLIA."**

**EMENDAMENTO**

Alla rubrica dell'art. 1 **sostituire la parola** <<Servizio>> **con la parola** <<Sezione>>.

| m.l. (ARATI)

**Relazione**

Con la modifica proposta si provvede - in coerenza con l'intera proposta di legge - a rendere omogenea la nomenclatura.

Si dichiara che la presente modifica non produce riflessi sulla dotazione finanziaria della presente legge.

| m.l. (ARATI)

affossato

**PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA REGIONE PUGLIA."**

**EMENDAMENTO**

Al comma 2 dell'art. 3 **sostituire le parole** <<dalle Province al 20 ottobre 2015>> **con le parole** <<al 30 novembre 2015 dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi e come di seguito individuato: n. 12 unità della Provincia di Brindisi; n. 16 unità della Provincia di Lecce; n. 17 unità della Provincia di Foggia; n. 37 unità della Provincia di Taranto.>>

ml. (ARATI)

**Relazione**

La modifica si rende necessaria per coerenza con gli atti provinciali di riorganizzazione e per calibrare con puntualità il fabbisogno finanziario della proposta di legge, che diversamente si presterebbe a censure sulla copertura economica necessaria, col rischio di incorrere - peraltro - nella violazione di alcuni principi (o postulati) contabili ed in particolare quelli di veridicità, attendibilità, correttezza, congruità, coerenza e verificabilità. Si dichiara che la presente modifica non produce riflessi sulla dotazione finanziaria della presente legge.

ml. (ARATI)

affidato

**PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA REGIONE PUGLIA."**

**EMENDAMENTO**

All'art. 3 comma 3 **sostituire le parole** <<del nuovo organismo istituendo>> **con le parole** <<nella Sezione.>>

| un. (AMASII)

**Relazione**

Con la modifica proposta si provvede a rendere omogenea la nomenclatura. Si dichiara che la presente modifica non produce riflessi sulla dotazione finanziaria della presente legge.

| un. (AMASII)

affetto

4

**PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA REGIONE PUGLIA."**

**EMENDAMENTO**

All'art. 4 comma 1 **aggiungere le parole** <<e il Regolamento sui procedimenti amministrativi inerenti le funzioni di cui all'articolo 2.>>

| m.l. (ARATI)

**Relazione**

Con la modifica proposta si demanda alla Giunta regionale l'ulteriore potestà regolamentare sui procedimenti amministrativi inerenti le funzioni della Sezione. Si dichiara che la presente modifica non produce riflessi sulla dotazione finanziaria della presente legge.

| m.l. (ARATI)

approvato

5

**PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA REGIONE PUGLIA."**

**EMENDAMENTO**

**Sostituire** il comma 2 dell'art. 4 **con le parole** <<Salva l'autonomia organizzativa derivante dall'applicazione dell'articolo 42, comma 2, lettera h) dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale provvede con Decreto alle modifiche organizzative derivanti dall'applicazione della presente legge.>>

| ml- (AMATI)

**Relazione:**

La modifica è presentata anche in accoglimento delle osservazioni contenute nei referti tecnici.

Lo Statuto della Regione Puglia (art. 42 comma 2 lett. h)) attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'adozione dei <<provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale.>> In virtù di tale disposizione di rango superiore a quello della legge regionale ordinaria, ogni determinazione sull'organizzazione prevista dalla Proposta di legge sarebbe inammissibile.

Tenuto conto che la Proposta di legge statuisce in coerenza con il vigente atto d'organizzazione e che tale statuizione non può comunque revocare il disposto della norma statutaria e la relativa prerogativa presidenziale di apportarvi modifiche, con la modifica proposta si intende comunque dare atto (specificando) che il Decreto presidenziale di organizzazione derivate dalla proposta di legge può sempre discostarsi dalle statuizioni organizzative ivi contenute, perché assistito dalla previsione dell'art. 42 dello Statuto.

Si dichiara, infine, che la presente modifica non produce riflessi sulla dotazione finanziaria della presente legge.

| ml- (AMATI)

offraborto

**PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA REGIONE PUGLIA."**

**EMENDAMENTO**

All'art. 5 **aggiungere il seguente comma 3:** <<3. La struttura o unità organizzativa di cui al comma 1 non esercita funzioni autorizzatorie correlate ai poteri di controllo e vigilanza di cui dispone>>.

| un. (ARAN)

**Relazione:**

La modifica proposta evita conflitti di competenze o violazioni del principio di differenziazione delle funzioni, anche accogliendo le osservazioni contenute nei referti tecnici.

Si dichiara, infine, che la presente modifica non produce riflessi sulla dotazione finanziaria della presente legge.

| un. (ARAN)

offerto

**PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA REGIONE PUGLIA."**

**EMENDAMENTO**

All'art. 5 **aggiungere il seguente comma 4:** <<4. In esecuzione di quanto disposto dal comma 1 e in continuità con le funzioni svolte presso le amministrazioni di provenienza, il personale individuato e riallocato conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria.>>

l. l. (AMATI)

**Relazione:**

Nelle amministrazioni di provenienza il personale riallocato svolgeva le funzioni riassegnate con la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi della normativa statale esclusiva vigente.

Pur essendo oggettivamente implicita la conservazione della qualifica di agente di polizia giudiziaria per tutte le funzioni e materie assoggettate alla vigilanza e controllo in forza della legislazione statale, si ritiene di proporre tale specificazione per evitare qualsiasi incertezza interpretativa.

Si dichiara, infine, che la presente modifica non produce riflessi sulla dotazione finanziaria della presente legge.

l. l. (AMATI)

offraborto





**PROPOSTA DI LEGGE: "ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA DELLA REGIONE PUGLIA."**

**EMENDAMENTO**

All'art. 5 **aggiungere il comma 5:** <<5. Nel termine perentorio di cui all'articolo 4 comma 1, e in deroga allo stesso articolo 4 commi 1 e 2, e alle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale può ricollocare il personale di cui all'articolo 3 comma 2, presso Agenzie regionali con personalità giuridica di diritto pubblico a connotazione non economica, con oneri posti a carico delle stesse Agenzie e per lo svolgimento delle medesime funzioni riassegnate alla Regione e non riallocate ai sensi della Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale).>>

ut (ARATI)

**Relazione:**

La modifica mira a consentire alla Giunta regionale la possibilità di ricollocare il personale di Polizia provinciale transitato presso la Regione con la presente legge, e nel termine perentorio di 90 giorni dalla sua entrata in vigore, negli organici di Agenzie regionali con personalità giuridica di diritto pubblico a connotazione non economica ed esplicanti funzioni, attività e servizi compatibili con la vigilanza e il controllo in materia ambientale, con oneri posti a carico delle stesse Agenzie e per lo svolgimento delle medesime funzioni riassegnate alla Regione e non riallocate ai sensi della Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale).

L'esercizio di tale (e discrezionale) riserva d'atto amministrativo, conferita per evitare la complessità del procedimento legislativo, consentirebbe alla Regione Puglia di meglio adattare - nei prossimi mesi - la scelta compiuta con la presente proposta di legge alle esigenze più complessive - allo stato imprevedibili - del complesso normativo attuativo derivante dalla L.R. n. 31 del 2015 e dalla L. n. 56 del 2014. quadro

Il tutto, ovviamente, in conformità con lo speciale regime funzionale della vigilanza ambientale, anche con riferimento alla normativa statale esclusiva vigente in materia di speciali qualificazioni del personale da adibire e alla possibilità che attività e funzioni collegate a speciali qualificazioni possano essere svolte dalle Agenzie prescelte.

Si dichiara, infine, che la presente modifica comporterebbe, in caso di esercizio della riserva d'atto amministrativo, la riduzione della spesa prevista nella misura di 9/12, in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2016, e in misura totale quanto all'esercizio 2017.

ut (ARATI)

affare

10

**PDL "Istituzione della sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia".**

Relazione

Si propone di modificare l'originaria norma finanziaria contenuta nella proposta di legge depositata nel testo approvato dalla Commissione, per supplire alle perplessità tecnico-contabili avanzate con i referti tecnici e il commento al visto della ragioneria, ed oggetto per questo di parere favorevole condizionato espresso dalla I Commissione.

La formulazione proposta attinge invece dai capitoli di spesa per il personale ove sono allocate le risorse per consentire la retribuzione dei dipendenti delle province collocati in esubero, in conseguenza dell'attuazione della legge 56/2014 e - per ciò che rileva - della legge regionale 30/10/2015, n. 31.

Ovviamente, le spese necessarie a finanziare la presente proposta di legge andranno scomutate, pro quota, dalle risorse complessive destinate ai dipendenti delle province collocati in esubero.

Si dichiara infine che la presente proposta modificativa non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

W. (ARATI)

**Proposta di emendamento sostitutivo.**

L'Art. 6 della proposta è sostituito dal seguente:

*"Art. 6 (Norma finanziaria)*

1. *Gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge trovano copertura nei capitoli di spesa - UPB 8.1.1 - n. 3020 (retribuzioni), n. 3031 (oneri) e n. 3034 (IRAP), del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia, approvato con legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53".*

offerto

Firma  
W. (ARATI)



## Regione Puglia

### REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

**OGGETTO:** EMENDAMENTO " ISTITUZIONE DELLA SEZIONE REGIONALE  
DI URGICANZA DELLA REGIONE PUGLIA "

#### Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

L'EMENDAMENTO PROPOSTO RISERVA IL TESTO DELL'ART. 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE.  
IL TESTO DELL'ART. 6 COSÌ COME PROPOSTO È COERENTE CON LA NORMA CONTABILE  
VIGENTE.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in  
conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri  
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

#### Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

capitolo \_\_\_\_\_ ; importo \_\_\_\_\_ ;

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb \_\_\_\_\_, capitolo \_\_\_\_\_, importo \_\_\_\_\_ ;

Upb \_\_\_\_\_, capitolo \_\_\_\_\_, importo \_\_\_\_\_ ;

Upb \_\_\_\_\_, capitolo \_\_\_\_\_, importo \_\_\_\_\_ ;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb \_\_\_\_\_, capitolo \_\_\_\_\_, importo \_\_\_\_\_;

Upb \_\_\_\_\_, capitolo \_\_\_\_\_, importo \_\_\_\_\_;

Upb \_\_\_\_\_, capitolo \_\_\_\_\_, importo \_\_\_\_\_.

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

**Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente”, ecc)**  
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

**Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:**

**Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:**

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 17/12/2015

*Il Dirigente del Servizio*

---

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria  
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

Parere negativo per:

Bari, li 14/12/2015

*Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria*